



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al **5031/2021** promossa da

ETZI LUIGI (CF TZELGU54P15B745H), nato a Carbonia (SU), il 15.09.1954, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dagli Avv. Stefano Paneri (CF PNRSFN79R17D969P, PEC stefano.paneri@ordineavvgenova.it, fax 010.592885) e Avv. Matteo Mezzapesa (CF MZZMTT86T29D969Q, PEC matteo.mezzapesa@ordineavvgenova.it, fax 010592535), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Paneri in Genova, Galleria Mazzini 3/10;

ATTORE

CONTRO

FOLTZER SSD A R.L. (CF 95054990106), con sede in Genova, Piazzale Guerra 1, in persona del legale pro tempore sig.ra Roberta Mariani (MRNRRT58D969U?), rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Bologni (BLGLNZ76M11D969T, pec: lorenzo.bolognini@ordineavvgenova.it, fax 010.8934873) e Fabrizio Tagliafico (TGLFRZ66S17D969I, pec: fabrizio.tagliafico@ordineavvgenova.it, fax 0104073867), che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Tagliafico, in Genova, Viale Sauli 39/10;

CONVENUTA

Con l'intervento di

ITAS MUTUA ASS.NI – C.F. e P.IVA: 00110750221, in persona del legale rappresentante pro tempore in forza di procura speciale dott. Claudio Gava, con sede in 38123 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Girardi (C.F. GRR NDR 66C15 G224J; PEC: andrea.girardi@pectrentoavvocati.it) del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Brennero n. 139;

TERZA CHIAMATA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della

Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Christian Lo Scalzo (c.f. LSCCRS69D09A089H - PEC avv.christian.loscalzo@postacert.inps.gov.it), Pietro Capurso (c.f. CPRPTR62S05A669C), Cinzia Lolli (c.f. LLLCNZ58H41H822L) e Lilia Bonicioli (c.f. BNCLLI65E54D969F), in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino (Roma).

INTERVENIENTE VOLONTARIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 12.2.2026 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come indicate nelle memorie autorizzate.

Per l'attore: *“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, accogliere le domande e per l'effetto, in virtù di quanto esposto, accertare e dichiarare la convenuta tenuta e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti dal conchiudente, il tutto nella misura maggiore o minore emersa in corso di causa e nel corso della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Con vittoria di onorari e spese”.*

Per la convenuta: *“Piaccia al Tribunale Il.mo, contrariis reiectis, in via principale rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di idonea prova; in via subordinata accoglierle limitatamente alla misura in cui dovessero risultare fondate, sia in relazione alla quantificazione del danno che alla proporzione di responsabilità in capo a Foltzer che dovessero risultare provate e, in tal caso, condannando ITAS Mutua spa a garantire, manlevare e tenere indenne Foltzer da ogni condanna e quindi a pagare al signor Etzi quanto ad esso ed agli intervenienti, eventualmente spettante nei limiti del massimale contrattuale. Con vittoria di spese, onorari, competenze, IVA e CPA”.*

Per la terza chiamata ITAS MUTUA Assicurazioni:

*“- in via principale: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, previa corretta quantificazione dell'importo corretto da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, contenere la domanda di manleva nei confronti di ITAS MUTUA nei limiti e alle condizioni di polizza*

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.

E nei confronti di INPS

- in via principale: rigettare le domande di parte intervenuta INPS infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'interveniente INPS, previa prova dell'importo corretto da liquidare il cui onere incombe sull'Ente, contenere la domanda di manleva nei confronti di ITAS MUTUA nei limiti della responsabilità accertata in capo alla ditta assicurata Foltzer SSD e comunque nei limiti e alle condizioni di polizza.

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese

spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.

Per la terza intervenuta INPS:

“1. ritenere e dichiarare il diritto dell’INPS di rivalersi del pagamento della prestazione assistenziale erogata in favore di Etzi Luigi a seguito del sinistro del 24.4.2018;

2. condannare, conseguentemente, FOTZER SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ITAS MUTUA S.p.a., in solido tra di loro o come meglio, al pagamento in favore dell’INPS della complessiva somma di € 63.482,60 oltre accessori maturati e maturandi a far data dal 14.8.2024 all’effettivo soddisfo; Vittoria di competente legali.

In fatto e in diritto

a) Allegazioni delle parti e svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Luigi ETZI conveniva in giudizio la società FOLTZER SSD S.r.l. (di seguito, per brevità: la convenuta ovvero FOLTZER) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’incidente occorsogli in data 24.4.2018 presso la piscina gestita dalla società, nell’ambito del centro sportivo sito in Genova, Piazzale Guerra n. 1.

In particolare, l’attore esponeva che:

- in data 24.04.2018, alle ore 20.00 circa, aveva preso parte ad una lezione del corso di nuoto a cui era iscritto, tenuto dalle istruttrici Nadia Panariello e Denise Trucco;
- che l’attore, apprestatosi ad entrare in vasca tramite ingresso dal blocco di partenza posto sul bordo della piscina nella prima corsia sulla destra, non debitamente sorvegliato dagli istruttori presenti, era scivolato a causa della sdruciolevolezza della superficie del blocco;
- che, a causa dello scivolamento, l’attore era precipitato in acqua con il peso in avanti ed aveva urtato violentemente il capo sul fondo della piscina, della profondità di 120cm;
- che l’attore veniva successivamente soccorso da alcuni degli istruttori presenti e da un altro frequentatore della piscina e poi trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera;
- che quale conseguenza della caduta l’attore aveva subito una gravissima lesione spinale, e precisamente al rachide cervicale, e gli erano stati diagnosticati un *“trauma cranio facciale”* ed una *“tetraparesi per lesione traumatica C3-C6”*;
- che successivamente, date le gravi lesioni riportate, l’attore era stato ricoverato presso l’Ospedale S. Corona e poi presso il Piccolo Cottolengo di don Orione – Istituto Paverano per Disabili;
- che, infatti, a causa dell’incidente, l’esponente si era trovato impossibilitato a svolgere in autonomia qualsiasi attività della vita quotidiana, compreso camminare, necessitando di carrozzina elettrica;
- che la società FOLTZER doveva essere ritenuta responsabile dell’incidente occorsogli per i seguenti motivi:
 - per l’assenza di necessaria assistenza e vigilanza durante l’operazione di tuffo;
 - poiché la piscina era inadeguata per l’attività di tuffo, data la scarsa profondità (1,20 metri);
 - poiché al momento dell’incidente non erano presenti cartelli che prescrivessero il divieto di tuffarsi in acqua o che segnalassero la profondità della vasca;

- poiché al momento dell'incidente i blocchi di partenza erano bagnati e sdruciolevoli, e comunque non erano idonei a garantire una buona fermezza d'appoggio, in quanto ormai obsoleti ed in pessimo stato manutentivo.

Si costituiva in giudizio la società FOLTZER, contestando quanto affermato dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda.

In particolare, la convenuta sosteneva che non le fosse addebitabile alcun profilo di responsabilità, in quanto la caduta di ETZI era stata determinata in via esclusiva da un suo comportamento imprudente.

In particolare, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle seguenti ragioni:

- Luigi ETZI frequentava il centro sportivo con cadenza settimanale, ed era quindi ben a conoscenza della conformazione della piscina, compresa la profondità della vasca;
- la piscina era a norma in quanto omologata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), per lo svolgimento di corsi di nuovo e di gare;
- i blocchi di partenza erano adeguati e presentavano un idoneo piano di calpestio formato in materiale antisdruciolio;
- il divieto di tuffarsi era sempre stato segnalato tramite l'esposizione di appositi cartelli;
- peraltro, il giorno dell'incidente, ETZI era arrivato in ritardo al corso, quando gli altri partecipanti e le istruttrici erano già in vasca;
- la decisione di entrare in acqua tuffandosi dal blocco di partenza, anziché tramite la scaletta posta a bordo vasca, era stata presa di sua iniziativa, probabilmente motivata dal ritardo.

La convenuta formulava altresì istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, ITAS MUTUA S.p.a, affinché, in caso di eventuale riconoscimento di una sua responsabilità per quanto accaduto, fosse tenuta indenne nei limiti della polizza assicurativa.

Si costituiva in giudizio ITAS MUTUA S.p.a. (di seguito, per brevità ITAS) , contestando quanto esposto dall'attore ed associandosi alle difese della FOLTZER in relazione all'assenza di profili di responsabilità in capo alla società.

Con comparsa di intervento ex art. 105 e 267 c.p.c. si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per richiedere il riconoscimento del diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 41 l. 183/2010, nei confronti della società FOLTZER e della compagnia assicurativa ITAS MUTUA, per ottenere la restituzione delle somme erogate a Luigi Etzi a titolo di prestazioni assistenziali in seguito del sinistro verificatosi in data 24.4.2018.

All'udienza del 15.1.2025, il Giudice concedeva a FOLTZER e ITAS un termine a difesa per contestare la comparsa di intervento di INPS.

All'esito, FOLTZER chiedeva il rigetto della domanda formulata da INPS, data l'infondatezza della domanda originaria svolta dall'attore nei confronti della società convenuta, e, chiedendo, in caso di eventuale accoglimento della domanda, anche parziale, di essere manlevata dalla ITAS.

A sua volta, quest'ultima, contestava la richiesta di rivalsa avanzata da INPS, eccependo, in particolare, l'avvenuta prescrizione del diritto, in quanto l'interveniente avrebbe esercitato l'azione di rivalsa con comunicazione del 14.8.2024, ovvero decorsi ormai più di 5 anni dalla data dell'infortunio. ITAS contestava altresì la quantificazione dei importi richiesti dall'intervenuto.

La causa è stata istruita dal precedente giudice Giudice dott.ssa Buttiglione a mezzo CTU medico legale sulla persona di Luigi ETZI, escussione di prove orali per interpellato e per testi, svolgimento di CTU sulla piscina luogo del sinistro, e nell'abitazione in allora di residenza dell'attore, sita in Genova via Ravel n. 46/6, alloggio E.R.P. concesso in locazione ad ETZI (diretta verificare gli interventi edili necessari a renderla fruibile da un soggetto disabile), ed infine, tramite redazione di CTU contabile, volta a determinare il danno patrimoniale attuale e futuro in capo al danneggiato.

Nelle more dello svolgimento della perizia contabile, era emerso che l'attore aveva disdetto il contratto di locazione per l'alloggio E.R.P. di via Ravel n. 46/6, di proprietà di A.R.T.E. Genova, e che aveva trasferito la propria residenza presso l'immobile sito in via Baden Powell 25/7, di proprietà di Bruzzo Laura Carla, con la quale si era sposato in data 24.6.2023 (venendo a mancare, di conseguenza, i requisiti per il mantenimento dell'alloggio E.R.P.).

L'attore, di conseguenza, formulava istanza di integrazione della CTU, attraverso l'estensione del quesito all'individuazione dei costi necessari per l'adeguamento dell'abitazione di nuova residenza.

Con ordinanza del 17.10.2024, resa dalla GOT nominato in supplenza dott.ssa Tamborino, l'istanza veniva rigettata in quanto relativa a circostanze del tutto nuove e mai allegata in precedenza.

Con provvedimento del 27.3.2024, il presente procedimento è stato assegnato per la fase decisoria alla scrivente; sulla base degli atti e dell'istruttoria esperita in data 24.9.2025 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., cui le parti FOLTZER e ITAS davano atto di non aderire.

Preso atto di quanto sopra le parti sono state autorizzate al deposito di note conclusive e, all'udienza del 12.2.2026, fissata per pc, la causa è stata discussa oralmente e poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 189 c.p.c..

b) Esiti dell'istruttoria

- Sulla dinamica del sinistro

La dinamica del sinistro per come rappresentata in atto di citazione, in particolare per quanto riguarda il fatto che la caduta di ETZI sia avvenuta da uno dei blocchi di partenza, non è stata sostanzialmente contestata dai convenuti e comunque ha avuto giudiziale conferma dalla istruttoria orale.

In particolare, la dinamica dell'incidente è provata da quanto affermato dai testi Laura BRUZZO e Nadia PANARIELLO.

La PANARIELLO era istruttrice del corso frequentato da ETZI e lo conosceva dal 2013. La stessa ha riferito quando si è verificato l'incidente aveva visto ETZI dalla parte opposta della piscina rispetto a quella in cui lei si trovava in quel momento, poiché il corso di nuoto era già iniziato ed alcuni dei corsisti erano già in acqua; la teste ha poi confermato di aver visto ETZI cadere dal blocco (*"Non so se quel giorno fosse la prima volta che Etzi salì sul blocco, ma confermo che la caduta avvenne dal blocco"*; *"mi trovavo all'altra estremità della piscina con gli altri iscritti perché il corso era già iniziato"*; *"non ho parlato con ETZI prima che si buttasse"*;

“ETZI entrò dallo spogliatoio uomini nella zona piscina e non venne nella mia direzione, ma andò dal lato opposto, dalla parte dei blocchi” “il corso iniziava alle 20; confermo che alcuni erano già in acqua quando è successo il fatto”).

Laura BRUZZO, attualmente coniuge di ETZI, ha dichiarato che il giorno dell'incidente anche lei si trovava in piscina, dove frequentava un corso di libera balneazione, ed era già in acqua quando lo aveva visto arrivare ed avvicinarsi verso il bordo della piscina e poi, testualmente, l'aveva visto *“in una condizione non di salto per fare il tuffo, ma disordinata”*. La BRUZZO ha riferito che ETZI nel corso degli anni aveva imparato ad entrare in acqua con il tuffo di partenza, poiché gli era stato insegnato durante i corsi (*“In quel momento lì però ho visto una situazione quando ho visto che i tuffi lui li sapeva fare, sempre in presenza degli istruttori ovviamente perché è quello che hanno insegnato durante i corsi è l'entrata con gli istruttori a lato della piscina. Non ho certissima la nozione se il tuffo di entrata insegnatogli al corso era dal bordo o dai blocchi, ho delle foto in cui lui si tuffa, anche se non si riferiscono a quel giorno, cioè nessuno gli impediva di fare l'ingresso dal blocco di partenza, in quanto gli era stato insegnato durante il corso”*). Nel riferire sulla dinamica della caduta, la teste ha dichiarato che *“che non era un tuffo fatto giusto, “era un movimento sconclusionato senza la dovuta spinta per entrare nel modo corretto, le gambe disordinatamente alzate, e io non potevo capire per quale ragione aveva avuto quell'atteggiamento, poi glielo ho chiesto dopo. E lui mi ha detto di essere scivolato, e per paura di picchiare contro il bordo della piscina, è entrato in acqua e ha preso un colpo al lato sinistro dell'occhio. Non riusciva a capire se aveva battuto contro il bordo o contro il fondo, ma comunque credo contro il fondo, perché la sua posizione era proprio perpendicolare, non aveva preso lo slancio in avanti”*).

Anche Roberta MARIANI, legale rappresentante della società FOLTZER, sottoposta ad interrogatorio formale, ha confermato che le era stato riferito che ETZI era entrato in piscina in ritardo, quando gli altri partecipanti al corso erano già in vasca, che era salito sul blocco ed era scivolato (*“sulla dinamica gli istruttori hanno riferito che è scivolato”*).

Il teste Alin PANDELA, che frequentava lo stesso corso di ETZI, ma che il giorno dell'incidente non era presente, ha affermato: *“dopo l'incidente ho chiesto a chi c'era la dinamica, e mi hanno detto solo che tuffandosi è scivolato e ha battuto sul fondo”*.

- Sullo stato dei luoghi

È stata volta CTU sul luogo del sinistro, la piscina gestita dalla FOLTZER, diretta, in particolare, a verificare le regole di fruizione dell'impianto, con particolare riferimento all'uso dei blocchi di partenza, la presenza di avvisi contenenti il divieto di effettuare tuffi nonché a verificare le condizioni manutentive di blocchi, da cui è emerso quanto segue.

In primo luogo, è stato confermato che la profondità della vasca era di 1,23 m circa.

Sono stati poi svolti accertamenti sulle condizioni manutentive dei blocchi di partenza, in particolare del blocco n. 6, ovvero quello dal quale si sarebbe verificata la caduta di ETZI. È emerso, in particolare, che tali blocchi erano in buono stato manutentivo, ma che non erano dotati di certificazione antiscivolo, in quanto l'installazione (risalente al 1998) era antecedente alle prime norme tecniche dettate in materia (norme UNI EN 13451-4:2013).

L'ausiliaria del CTU, dott.ssa Prola (all.3 A alla consulenza), ha dunque ritenuto che la conformazione del blocco, considerando la mancanza di superficie antiscivolo, la ridotta profondità dell'acqua, e l'altezza della piattaforma rispetto alla superficie dell'acqua, risultava particolarmente pericolosa.

Quanto alla presenza di cartelli contenenti il divieto di tuffo, erano state sottoposte ai consulenti delle fotografie ritraenti i cartelli riportanti tale divieto, sebbene i fotogrammi non riportassero la data dello scatto. Di conseguenza, non era stato possibile stabilire se al momento dell'incidente tali segnalazioni fossero effettivamente presenti ed in che misura.

Da quanto emerso in sede testimoniale, sebbene Roberta MARIANI e gli istruttori Nadia PANARIELLO, Denise TRUCCO e Davide BARBIERI abbiano dichiarato che i cartelli sono sempre stati presenti, dalle dichiarazioni rese dai frequentatori della piscina non è emerso con certezza se, all'epoca dell'incidente, i cartelli riportanti il divieto di tuffarsi fossero effettivamente presenti o comunque in numero e posizionamento tali da essere chiaramente percepibili dagli utenti. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, è emerso, di contro, che solo in seguito all'incidente erano stati affissi alle pareti numerosi cartelli.

In particolare, la teste BRUZZO ha affermato di non ricordare se fossero presenti o meno, ma che dopo l'incidente le era stato riferito che i cartelli con il divieto erano stati affissi ovunque (*"i segnali non li ricordo"; "non sono tornata nella piscina, ma mi hanno detto che hanno tappezzato le pareti di cartelli"*).

Il teste GOLOTTA, che frequentava lo stesso corso di nuoto di ETZI, ha dichiarato di non ricordare di aver visto affissi alle pareti cartelli riportanti il divieto di tuffarsi (*"Non ho mai visto, o per lo meno non ricordo divieti di tuffo affissi alle pareti"*).

Anche il teste ALIN PANDELA, ha dichiarato che solo dopo l'incidente i cartelli stati affissi ovunque (*"poi devo dire la verità, solo dopo l'incidente hanno messo cartelli ovunque e ci hanno vietato espressamente il tuffo dai blocchi"*).

- Sul divieto di tuffo e la prassi esistente nella piscina gestita da FOLTZER

Dalle dichiarazioni rese dai vari testimoni è emerso che, nonostante le istruttrici Denise TRUCCO e Nadia PANARELLO abbiano affermato che non fosse oggetto del corso di nuoto frequentato da ETZI l'insegnamento del tuffo dal blocco di partenza, spesso capitava che gli utenti della piscina li utilizzassero; è emerso altresì che quando ciò avveniva, detta condotta era di fatto tollerata senza rimproveri di sorta.

La teste BRUZZO, infatti, ha affermato che ETZI aveva imparato a tuffarsi poiché gli era stato insegnato, e che per questo nessuno gli aveva mai vietato di entrare in piscina tuffandosi (*"il tuffo si è svolto in presenza dell'istruttrice che era a bordo vasca"; "il tuffo aveva fatto parte del corso eseguito"; "non ho sentito chiedere il permesso di fare il tuffo, né eventuali risposte dell'istruttrice"; "posso dire che tutte le volte lui entrava facendo il tuffo dopo averlo imparato, e nessuno gli ha mai detto niente"*). La BRUZZO ha poi affermato che molto spesso anche gli altri utenti della piscina si tuffavano dai blocchi per entrare in vasca (*"posso dire che chiunque si tuffava dai blocchi, anche quelli in libera balneazione"*).

Dario BARBIERI, istruttore del corso di acquafobia che si stava tenendo nelle corsie accanto al corso frequentato da ETZI, ha affermato che, nonostante nei corsi per adulti non si insegnassero tuffi dai blocchi, in quanto la profondità della piscina era di soli 120 cm, era capitato spesso di vedere corsisti o persone in libera balneazione che si tuffavano dai blocchi (*"Mi è capitato di vedere corsisti o persone in libera balneazione che si tuffavano comunque dai blocchi, e questo in contrasto con le regole. Capitava quindi che le persone usassero i blocchi contro le regole date dagli istruttori, e da chi si accorgeva che li redarguiva"; "di solito si organizzavano una o due volte all'anno con gli utenti due uscite in un'altra piscina proprio per i tuffi; quindi, mi sembra strano"*

che li facessero fare in quella piscina. Mi sembra strano, però li ho visti tuffarsi dai blocchi, ma contro le regole, e non con l'autorizzazione degli istruttori”).

Anche Alin PANDELA ha affermato che gli utenti della piscina entravano in acqua come volevano, e spesso vi era chi si tuffava (*“per quanto riguarda l'ingresso in acqua, ognuno faceva quello che voleva, perché non ci dicevano niente, e c'era chi usava le scalette e chi si tuffava”* “La spiegazione di come ci si tuffava dai blocchi ci veniva data”; “Io il regolamento, da persona ingenua non l'ho letto, e quindi se c'è una clausola di divieto, io non la conosco”).

Il teste GOLOTTA, altresì, ha dichiarato che sulle modalità di ingresso in acqua non vi erano istruzioni precise, e che quindi chi voleva si tuffava in piscina dal blocco, senza che venisse mai redarguito da alcuno, dato che durante i corsi era stata insegnata la tecnica per l'ingresso dal blocco (*“Non avevamo istruzioni precise per l'ingresso in acqua, chi voleva scendeva dalla scaletta, chi voleva si buttava”; “all'entrata facevamo come volevamo”; “confermo che ci facevano tuffare anche dai blocchi, cioè ci mettevamo uno alla volta sui blocchi e ci tuffavamo, ma non all'inizio del corso, quando ognuno entrava come voleva, ma a metà lezione, durante la lezione, delle volte ci davano anche le pinne”; “gli istruttori erano sempre presenti, ma non ci hanno mai vietato di fare i tuffi, e non ce n'era bisogno perché facevamo il corso, e facevamo quello che ci diceva l'istruttore”; “all'inizio del corso ognuno entrava a modo proprio, anche dal blocco”; “non ho mai visto un istruttore riprendere un corsista perché si era buttato dal blocco, eravamo tutti adulti” ; “non ho mai sentito avvertimenti, avvisi circa la pericolosità del tuffo dal blocco, per la scarsa profondità del fondo, però sapevamo che era 1,20”).*

- Sui danni fisici patiti dall'attore

Dalla CTU medico legale, a firma della dott.ssa Monica Puttini, è stato accertato che a seguito dell'incidente occorso in data 24.4.2018, ETZI Luigi, all'epoca 64enne, ha riportato un *“trauma cranio cervicale con tetraparesi post traumatica, in portatore di stenosi severa del rachide cervicale”*.

Circa la compatibilità delle lesioni subite da ETZI con la dinamica descritta, la CTU ha ritenuto che fosse verosimile la dinamica riportata nel verbale di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera ovvero *“caduta a bordo piscina con successiva caduta in acqua e arresto cardio circolatorio”*; la CTU, infatti, ha segnalato come, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze rese, l'effettiva dinamica della caduta fosse emersa in modo poco chiaro, e, in particolare, non era chiaro se l'attore fosse effettivamente scivolato ed avesse battuto il capo sul fondo della piscina. Sul punto, tuttavia, occorre sottolineare fin da ora che, tali circostanze si considerano irrilevanti, posto che, come si dirà più diffusamente *infra*, ciò che rileva è la circostanza che ETZI sia caduto dal blocco, ove era salito con l'intento di tuffarsi per entrare in acqua, circostanza, che, come già anticipato, risulta pienamente confermata dalle testimonianze rese (si vedano in particolare le dichiarazioni di Nadia PANARIELLO e Laura BRUZZO).

A specifica indicazione contenuta nel quesito, la CTU aveva poi escluso l'evenienza, prospettata dai convenuti FOLTZER ed ITAS MUTUA, che la caduta di ETZI fosse stata determinata da un malore improvviso.

Quanto alla determinazione delle lesioni subite, la CTU aveva quantificato in capo ad ETZI un'inabilità temporanea totale per complessivi 294 giorni, ed un'invalidità permanente stabilita nella misura del 90%.

Sul punto, le parti non hanno formulato alcuna contestazione.

1) Qualificazione giuridica della fattispecie

Come anticipato domanda attorea è fondata, sebbene solo parzialmente.

Ed infatti, sebbene siano ravvisabili dei profili di responsabilità della FOLTZER per il danno occorso ad ETZI, deve essere riconosciuto in capo a quest'ultimo un concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c., che si stabilisce nella misura del 75%.

Stante il potere del giudice di merito di interpretare e qualificare la domanda sulla base della natura delle vicende rappresentate dalla parte, con il solo limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 15802/2005), si ritiene di poter ricondurre il fatto in esame all'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2043 del Codice Civile.

Ai fini della configurabilità di tale forma di responsabilità, dunque, è necessario che sia fornita la prova del danno, del nesso di causalità tra il danno e condotta dell'agente e, infine, dell'elemento soggettivo, consistente nella colpa, o nel dolo, in capo al soggetto responsabile.

Risulta dunque provata la sussistenza in capo ad ETZI di un grave danno, che costituisce l'evidente conseguenza dell'incidente occorsogli in data 24.4.2018.

Ed infatti, l'attore ha subito delle lesioni che costituiscono conseguenza diretta dell'incidente avvenuto presso la piscina gestita dalla convenuta; allo stesso, infatti, è stata diagnosticata una *"tetraparesi per lesione traumatica C3-C6"*, e, come risulta dalla CTU medico legale eseguita sulla sua persona, gli sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea totale per complessivi 294 giorni, ed un'inabilità permanente stabilita nella misura del 90%.

a) La sussistenza di profili di colpa in capo a FOLTZER

Per quanto attiene all'elemento della colpa, sulla base delle allegazioni di parte attrice e di quanto emerso in istruttoria, sono ravvisabili in capo alla società FOLTZER profili di responsabilità che hanno concorso alla verifica del danno in capo all'attore.

Un primo profilo, in particolare, è ravvisabile nell'omessa vigilanza e sorveglianza sull'utilizzo improprio dei blocchi da parte dei fruitori della piscina, tenuto conto, in particolare, della conformazione degli stessi e della (scarsa) profondità della piscina.

Ed infatti, sulla base di quanto emerso in istruttoria, e, in particolare, sulla base di quanto dichiarato da alcuni testimoni, il divieto di tuffarsi dal blocco di partenza non era chiaramente percepito da parte degli utenti (si vedano in particolare le dichiarazioni di BRUZZO Laura: *"i segnali non li ricordo"*; *"non sono tornata nella piscina, ma mi hanno detto che hanno tappezzato le pareti di cartelli"*; di PANDELA Alin: *"solo dopo l'incidente hanno messo cartelli ovunque e ci hanno vietato espressamente il tuffo dai blocchi"* e del teste GOLOTTA: *"Non ho mai visto, o per lo meno non ricordo divieti di tuffo affissi alle pareti"*); né FOLTZER ha fornito compiuta prova del contrario; è presumibile, comunque, che i cartelli in questione fossero presenti in piscina (come anche affermato da Roberta Mariani e confermato da alcuni istruttori), ma, comunque in modo tale da non rendere chiaramente percepibile la sussistenza del divieto, tanto che alcuni degli utenti sentiti in sede testimoniale hanno affermato di aver notato la differenza rispetto a prima dell'incidente, sottolineando come dopo l'accaduto i cartelli contenenti il divieto di tuffo siano stati *"affissi ovunque"*.

Peraltro, questo rileva soprattutto alla luce del fatto che, come emerso chiaramente in istruttoria, gli utenti della piscina facevano abitualmente uso dei blocchi di partenza per entrare in piscina. Da tale circostanza può evincersi, pertanto, che il divieto di tuffarsi era sostanzialmente disapplicato, o comunque l'ingresso in acqua tramite tuffo dal blocco di partenza era ampiamente

tollerato (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste BRUZZO: *“posso dire che tutte le volte lui entrava facendo il tuffo dopo averlo imparato, e nessuno gli ha mai detto niente”*; *“posso dire che chiunque si tuffava dai blocchi, anche quelli in libera balneazione”*; del teste BARBIERI: *“Mi è capitato di vedere corsisti o persone in libera balneazione che si tuffavano comunque dai blocchi, e questo in contrasto con le regole. Capitava quindi che le persone usassero i blocchi contro le regole date dagli istruttori”*; del teste PANDELA Alin: *“per quanto riguarda l’ingresso in acqua, ognuno faceva quello che voleva, perché non ci dicevano niente, e c’era chi usava le scalette e chi si tuffava”* e del teste GOLOTTA *“Non avevamo istruzioni precise per l’ingresso in acqua, chi voleva scendeva dalla scaletta, chi voleva si buttava”*; *“all’entrata facevamo come volevamo”*; *“gli istruttori erano sempre presenti, ma non ci hanno mai vietato di fare i tuffi”*; *non ho mai sentito avvertimenti, avvisi circa la pericolosità del tuffo dal blocco”*).

Peraltro, occorre sottolineare che la circostanza che nel regolamento di iscrizione fosse espressamente previsto il divieto di tuffarsi (vd.doc. 12 prodotto da FOLTZER seconda memoria 183 c.p.c.) non esclude comunque la responsabilità di FOLTZER, in quanto il divieto in questione, come emerso dall’istruttoria, era sostanzialmente tollerato; a dimostrazione di ciò, si pone altresì il fatto stesso che l’istruttrice Nadia PANARIELLO, pur avendo visto ETZI salire sul blocco, non abbia neppure provato a dissuaderlo.

Ciò premesso, un ulteriore profilo di responsabilità è ravvisabile in capo alla FOLTZER anche in ragione del fatto che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, non sono state adottate idonee misure di gestione del rischio.

Ed infatti, l’utilizzo generalizzato dei blocchi da parte degli utenti avrebbe dovuto suggerire alla società l’adozione di adeguate cautele, e ciò soprattutto in ragione della conformazione dei blocchi di partenza e della profondità della piscina.

Ed infatti, l’installazione del blocco di partenza risaliva al 1998, periodo anteriore all’entrata in vigore delle più recenti norme tecniche UNI EN 13451-4 in tema di certificazione antiscivolo. Tale circostanza, sebbene non fosse sussistente alcun obbligo legale di adeguamento alle successive norme tecniche, avrebbe dovuto suggerire l’adozione di accorgimenti diretti ad evitarne un uso improprio, proprio a causa della sua intrinseca pericolosità.

Inoltre, la profondità della piscina risultava essere pari a 1,23 metri, un livello di profondità obiettivamente basso, soprattutto per una piscina frequentata da adulti e soprattutto tenuto conto del fatto che spesso i fruitori della piscina ne facevano uso. Occorre sottolineare, inoltre che FOLTZER non ha adottato una corretta gestione del rischio neppure per l’eventualità (non eccezionale) che i fruitori della piscina entrassero in ritardo, quando già i corsi erano iniziati; ed infatti, per espressa ammissione della convenuta (si vedano in particolare le dichiarazioni di Roberta MARIANI e quanto dichiarato ai CTU nel corso delle operazioni peritali sul luogo del sinistro), il ruolo di assistente bagnante era ricoperto dagli istruttori di nuoto e tale circostanza inevitabilmente comportava che gli stessi, in caso di ritardo di un utente, non avessero modo di prestare adeguata sorveglianza ed assistenza all’ingresso, essendo addetti e preposti, necessariamente, alla sorveglianza dei corsisti che già si trovavano nelle corsie.

Tutti questi elementi, dunque, avrebbero dovuto indurre la società alla predisposizione di una più adeguata strategia di prevenzione del rischio di utilizzo improprio dei blocchi, e, quindi, del conseguente rischio di lesioni in capo agli utilizzatori.

Sul punto, dunque, meritano di essere condivise le osservazioni svolte all’ausiliaria del CTU dott.ssa Prola nella relazione allegata alla consulenza tecnica a firma dell’Ing. Mottola ed ivi riportate. In tale relazione, infatti, viene sottolineato come le norme UNI EN 15288 ed UNI EN

15288-2, nonostante non fossero in vigore al momento della costruzione dell'impianto, sono norme che riguardano la sicurezza delle piscine ed indicano accorgimenti, in particolare la norma UNI EN 15288-2, che dipendono esclusivamente dalle modalità di gestione delle piscine e non dai requisiti delle attrezzature; si tratta quindi di una norma la cui applicazione può essere messa in atto da qualunque gestore ed in qualunque momento. In particolare, la versione del 2008 prevede l'obbligo del gestore di effettuare un'analisi della reale situazione della piscina, anche in considerazione di eventuali non conformità normative, di valutare i singoli rischi e possibili azioni di contenimento degli stessi (vd pag. 12 della relazione).

La dott.ssa Prola ha rilevato come nella documentazione fornita da FOLTZER relativa alla gestione/prevenzione dei rischi (cd piano di autocontrollo) non si faccia alcun riferimento alla pericolosità dei blocchi in relazione alla loro altezza ed alla ridotta profondità della vasca, né a misure di contenimento del rischio, né si fa cenno a divieti di utilizzo di un pubblico indifferenziato, né ad accorgimenti idonei ad evitare tuffi non sorvegliati; non viene riportato nessun riferimento al numero ed alla postazione degli assistenti bagnanti, né al metodo di sorveglianza durante i corsi di nuoto.

Inoltre, la FOLTZER non ha fornito al CTU nessun ulteriore documento rispetto a quelli presenti in atti (si veda, sul punto, pag. 18 della relazione all. 3).

Come anticipato, peraltro, nella relazione si rileva che, come riconosciuto dal gestore stesso, al momento dell'incidente non era presente un addetto specifico ad assistente bagnanti, ma solo istruttori di nuoto muniti del relativo brevetto. La gestione FOLTZER quindi di fatto delegava la sorveglianza dei bagnanti agli istruttori di nuoto. Per questo motivo, posto che gli istruttori di nuoto inevitabilmente si trovavano a dover prestare attenzione ai corsisti già presenti in vasca, il rischio, che di fatto si è concretizzato, era che rimanesse scoperta la gestione di una situazione in cui un partecipante ad un corso arrivasse in ritardo, entrando in piscina da solo ed in modo improprio; situazione che, come sottolineato dall'ausiliaria, non può considerarsi anomala e imprevedibile (si veda in particolare pag. 19 della relazione ove si legge *“Questa situazione non può considerarsi anomala ed imprevedibile ed andrebbe gestita. Sarebbe stato necessario effettuare una valutazione dei rischi, secondo la norma UNI EN 15288-2, e decidere quale comportamento adottare in questo caso. Ad esempio, si potrebbe chiudere l'accesso dagli spogliatoi, anche con una semplice catenella con un cartello di avviso, e costringere i ritardatari a farsi accompagnare in acqua da un istruttore. Nella documentazione ed in quanto riportato a voce durante il sopralluogo non è emerso nulla riguardo alla gestione di questo tipo di pericoli”*).

La colpa della società FOLTZER, dunque, si ravvisa nel fatto che, poiché gli avventori della piscina erano soliti tuffarsi dai blocchi, e poiché la piscina presentava degli obiettivi margini di pericolosità nella sua conformazione, sarebbe stato opportuno da parte della stessa effettuare una congrua valutazione dei rischi (alla luce delle più recenti norme tecniche in materia) e, conseguentemente, attivarsi per adottare misure cautelative efficaci, in particolare, tramite una più chiara interdizione dell'utilizzo dei blocchi da parte degli utenti su loro iniziativa ed autonomia, oltre ad una più accorta gestione del rischio in caso di ingresso in ritardo da parte degli stessi.

b) Sul nesso di causalità

Sussiste dunque un nesso di causalità tra la condotta colposa della convenuta ed il danno patito dall'attore.

Detta condotta colposa è consistita, lo si ribadisce, nell'aver omissso di effettuare un'adeguata valutazione del rischio e, di conseguenza, nel non aver adottato le misure necessarie per prevenire ed evitare l'evento.

Ed invero, anche alla luce delle norme tecniche in materia, è senz'altro possibile individuare in capo al gestore di una piscina l'esistenza di un obbligo specifico (imposto, in particolare, dalle normativa di settore) di provvedere all'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi per l'incolumità degli utenti, tanto più come nel caso di specie, data la conformazione della piscina, e quindi la sua particolare pericolosità, nonché del fatto che gli utenti facevano uso dei blocchi di partenza a proprio piacimento.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, sul punto ha affermato che *“la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, c.c.”* (S.U. n. 24406/2011), concorso di colpa che, peraltro, nel caso di specie è senz'altro configurabile, come si dirà *infra*.

Ciò posto, è possibile presumere, dunque, che, se agli avventori della piscina fosse stato chiaramente interdetta la possibilità di tuffarsi (diversamente da quanto accadeva nei fatti, posto che, come detto, questi erano soliti utilizzare i blocchi di partenza a loro piacimento), anche attraverso la eventuale predisposizione di percorsi obbligati, dallo spogliatoio alla vasca e fosse stata predisposta una effettiva vigilanza nel caso di ingresso a corso iniziato, l'evento dannoso occorso ad ETZI non si sarebbe verificato.

Occorre peraltro premettere che secondo i principi affermati in tema di causalità, e, in particolare, secondo la teoria della regolarità causale, *“ciascuno è responsabile delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito”* (Cass. S.U. n. 582/2008). Ed invero, si ritiene che l'evento occorso ad ETZI non possa dirsi imprevedibile; non appare certo imprevedibile, infatti, che un soggetto adulto e che non sia un nuotatore esperto, cercando di tuffarsi impropriamente (cosa che, lo si ribadisce, accadeva abitualmente) in una vasca di bassa profondità, cada procurandosi gravi lesioni.

Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, peraltro, si ritiene come non sia rilevante stabilire se ETZI sia scivolato o inciampato dal blocco, né se abbia sbattuto il capo sul bordo per poi cadere in acqua o abbia colpito direttamente il fondo della vasca (posto che si ritiene comunque verosimile che un uomo adulto, caduto malamente dal blocco di partenza con il capo in avanti in una vasca profonda 1,23 metri possa aver colpito direttamente il fondo della piscina). Rilevante, invece, è il fatto che ETZI sia caduto dal blocco nell'atto di fare ingresso in piscina tuffandosi (circostanza, questa, che risulta provata dalle dichiarazioni dell'istruttrice Nadia Panariello, che ha dichiarato, appunto: *“confermo che la caduta avvenne dal blocco”*). Ed invero, come detto, il profilo di colpa in capo alla FOLTZER e che si pone quale antecedente causale rilevante, sebbene non esclusivo, consiste nel fatto di non aver impedito agli utenti di tuffarsi; e non si sarebbe trattato, infatti, di una condotta inesigibile o particolarmente gravosa, posto che sarebbe stato sufficiente adottare accorgimenti minimi, consistenti nell'interdire l'accesso ai blocchi per evitare che gli utenti li utilizzassero in autonomia.

c) La sussistenza di un concorso di colpa in capo ad ETZI

Fermo quanto sopra, è senz'altro configurabile in capo all'attore una condotta connotata da colpa, consistente nel non aver adeguato il proprio comportamento ad ordinari criteri di prudenza e diligenza nello svolgere un'attività, nel contesto di una piscina, che è connaturata dalla presenza di rischi, quali quelli di scivolamento e caduta. Sussiste dunque, in capo all'attore, un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., in virtù del quale il risarcimento del danno dovrà essere proporzionalmente ridotto, in base alla gravità della colpa allo stesso ascrivibile.

ETZI, infatti, nell'essersi approssimato in autonomia a fare ingresso in acqua tramite tuffo dai blocchi di partenza, ha senza dubbio tenuto un comportamento imprudente. Ed invero, costituisce fatto notorio che l'attività di tuffo, soprattutto se compiuta da un soggetto nuotatore amatoriale, costituisca un'attività particolarmente rischiosa, essendo il rischio di scivolamento e caduta connaturato all'utilizzo di una piscina e chiaramente percepibile attraverso il ricorso all'ordinaria diligenza. ETZI, peraltro, frequentava la piscina da diversi anni, e, quindi, si presume che avesse una buona conoscenza della conformazione dei luoghi ed i rischi connessi. Ed infatti, nel riconoscere il concorso di colpa del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *“la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (...) Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”* (ex multis Cass. n. 11152/2023).

Ciò posto, tale principio deve essere applicato tenendo conto delle peculiarità del caso di cui trattasi, ed in particolare alla luce degli elementi sopra evidenziati circa la sussistenza di profili di colpa anche in capo alla convenuta (segnatamente, la scorretta gestione dei rischi legati alla pericolosità della piscina, data la scarsa profondità della vasca, e l'abitudine degli utenti di fare ricorso ai blocchi di partenza per l'ingresso in acqua, e la mancata effettiva sorveglianza in caso di ingresso a corso iniziato). Questi elementi, come già detto, avrebbero dovuto indurre la società convenuta all'adozione di particolari cautele e, pertanto, non consentono di poter affermare che la condotta di ETZI possa aver assunto rilievo causale esclusivo, sebbene tale rilievo possa comunque dirsi prevalente, in una misura che si stabilisce in una percentuale, rispettivamente, del 75% in capo ad ETZI e del 25% in capo alla FOLTZER.

2) Quantificazione del danno

Una volta riconosciuto il concorso dell'attore nella verifica del danno nella misura sopra determinata (75%), è necessario, pertanto, adeguare la misura del risarcimento del danno attraverso una corrispondente riduzione parametrata alla percentuale di responsabilità che gli è ascrivibile.

Occorre, tuttavia, procedere prioritariamente ad individuare e quantificare le varie voci di danno risarcibili.

a) Danni non patrimoniali

Come anticipato, all'esito di CTU medico legale sulla persona dell'attore, è stato determinato un danno da inabilità temporanea assoluta per la durata di 294 giorni e un danno da invalidità permanente pari al 90%.

Data la grave entità del danno biologico subito dal danneggiato, deve applicarsi l'incremento previsto per sofferenza soggettiva, dovendo presumersi, in base a comuni massime di esperienza, che in conseguenza menomazioni fisiche di tale entità l'attore abbia patito e patisca tuttora rilevanti disagi e sofferenze dovuti al conseguente sconvolgimento delle proprie abitudini di vita.

Ciò posto, in applicazione delle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, tenuto conto dell'età che l'attore aveva al momento del sinistro, ovvero 64 anni, il danno biologico si stima nei seguenti termini:

-Danno da invalidità permanente

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024

Età del danneggiato alla data del sinistro	64 anni	<i>Danno da invalidità temporanea</i>
Percentuale di invalidità permanente	90%	
Punto danno biologico	€ 9.530,91	
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%)	€ 4.765,46	
Punto danno non patrimoniale	€ 14.296,37	
Danno biologico risarcibile	€ 587.581,00	
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 881.371,00	
Totale generale:	€ 881.371,00	
Punto base I.T.T.	€ 115,00	
Giorni di invalidità temporanea totale	294	
Invalidità temporanea totale	€ 33.810,00	
Totale danno biologico temporaneo	€ 33.810,00	
Totale	€ 915.181,00	

Non si ritiene, invece, che sull'importo così individuato possa operarsi un aumento a titolo di personalizzazione del danno; ed infatti, accertata la sussistenza di un'invalidità di tale entità, il valore tabellare indicato già tiene conto della sofferenza patita a causa della lesione e degli aspetti dinamico-relazionali del danno. Ed infatti, l'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico e la personalizzazione del danno si rende necessaria solo ove l'incisione sulla sfera dinamico-relazionale del soggetto lo abbia reso diverso e maggiore per la sua anomalia e la sua straordinarietà.

Ed invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso la sofferenza diversa e maggiori rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno alla salute; le prime, tuttavia, presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza*

dell'invalidità; le seconde esigono la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto. Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività oggetto di un diritto costituzionalmente garantito, quale conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" della lesione, ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita non a parte, ma adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione")" (Cass. n. 17219/2014). Sempre in tema di personalizzazione del danno, la giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, cass. ord. 31681/2024 e n. 5984/2025).

b) Danni patrimoniali

Con particolare riferimento ai danni patrimoniali, l'attore ha richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: costi di ricovero presso la struttura Piccolo Cottolengo di Don Orione, costi di adattamento dell'appartamento di residenza al suo attuale stato di disabilità, costi relativi a terapie ed assistenza personale continuativa che il danneggiato dovrà sostenere in futuro a causa del proprio stato di invalidità.

- Sullo scomputo dell'indennità di accompagnamento dal risarcimento del danno patrimoniale

Prima di procedere all'analisi dei danni risarcibili, occorre preliminarmente dare atto del fatto che ETZI risulta beneficiario dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 (pari ad euro 527,16 mensili), erogata dall'INPS a partire dal giugno 2018.

Di conseguenza, in virtù dell'operatività del principio della *compensatio lucri cum damno*, dalla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali deve essere decurtato l'ammontare complessivo dell'indennità di accompagnamento.

È necessario, infatti, fare applicazione al principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui "occorre muovere dal rilievo che l'indennità di accompagnamento è riconosciuta dalla legge n. 18/1980, a favore di coloro, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. Alla base della previsione legislativa vi è una finalità solidaristica ed assistenziale, che tuttavia non esclude di per sé il computo di quel beneficio ai fini dell'operazione di corretta stima del danno. Affinché detto beneficio venga computato, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

1) che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito;

2) che sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell'evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente obbligato a restituire all'amministrazione pubblica

l'importo corrispondente al beneficio da questa erogato all'assistito (meccanismo garantito, in questo caso, dall'operatività dell'art. 41 l. 183/2010)” (Cass. civ. n. 9002/2022).

In presenza di tali condizioni, dunque, è necessario operare detto scomputo, tramite sottrazione del valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal responsabile civile (si veda in particolare Cass. civ. ord. n. 31684/2024 secondo cui *“dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore”*; *“(…) sono, dunque, soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili”*).

Ed infatti, le due prestazioni, quella assistenziale e quella risarcitoria, trovano la propria causa nel medesimo fatto ed assolvono il medesimo scopo, ossia la necessità di far fronte alle spese future che costituiscono conseguenza della lesione subita (ed in particolare le spese per cure, terapie ed assistenza); di conseguenza, il mancato scomputo dell'indennità di accompagnamento dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno determinerebbe una forma di duplicazione del risarcimento.

- *Danni patrimoniali in fieri*

Quanto ai danni patrimoniali già patiti, essi attengono alle spese sostenute per il ricovero presso l'istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione, presso il quale l'attore è stato ricoverato a partire dal 12.2.2019; in particolare, fino al 31.8.2024, la retta per il ricovero era totalmente a carico dell'ASL 3, con corresponsione da parte di ETZI di un *ticket* giornaliero pari a 5.16 €; a decorrere dal 1.9.2024, invece, la retta non era più stata a carico esclusivo dell'ASL 3, bensì anche a carico di ETZI, nella misura di 48,73 al giorno.

Con riferimento a tale arco temporale, la percezione da parte di ETZI dell'indennità di accompagnamento (consistente in 527,16 euro mensili) ha determinato la totale copertura dei costi per il ricovero presso l'istituto, e, di conseguenza, in virtù dell'operatività del meccanismo della *compensatio lucri cum damno*, il danno patrimoniale così individuato risulta già ristorato tramite la percezione della prestazione assistenziale (ed infatti, a fronte di una spesa di 16.404,38, nel periodo considerato dal 11.3.2019 al 31.12.2024 ETZI ha percepito a titolo di indennità di accompagnamento la somma complessiva di 36.742,33).

Tenuto conto che la presente decisione è resa ad oltre un anno dal deposito della CTU contabile e dei relativi conteggi, e della situazione abitativa per come emergente in atti, si ritiene di dover in via preliminare individuare, quale riferimento per la decorrenza della determinazione dei danni futuri e per la conseguente individuazione del coefficiente necessario per la capitalizzazione del risarcimento, la data di decorrenza. Essa viene indicata nel 1.1.2027: ed invero, è possibile stimare tale data come termine in cui, presumibilmente, cesserà la permanenza dell'attore presso il Don Orione, tenuto conto dei tempi che verosimilmente saranno necessari per l'organizzazione del trasferimento in una diversa residenza.

Si presume pertanto che, fino a tale data, l'attore continuerà a risiedere presso il Don Orione, con conseguente sopportazione dei relativi costi. Alla luce di ciò, tenuto conto delle stime effettuate in sede di CTU contabile nella determinazione del costo annuale di permanenza presso l'istituto, a

ristoro dei costi sostenuti da ETZI per la permanenza presso il Don Orione **dal 31.12.2024 al 31.12.2026**, si liquida in via equitativa **la somma di 20.000 euro in valore attuale** (determinata con riferimento all'ammontare annuale della retta, già detratto dall'entità annuale dell'indennità di accompagnamento; si veda in particolare pag. 64 della CTU contabile).

- Danni futuri

Deve essere riconosciuto, in favore dell'attore, il danno patrimoniale futuro derivante dalla necessità di assistenza personale continuativa, quale conseguenza immediata e diretta delle gravissime lesioni riportate, accertate in sede medico-legale come determinative di una condizione di macrolesione con stabile compromissione dell'autonomia personale. Ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno che ne costituiscono effetto diretto, secondo un criterio di normalità causale; in tale ambito rientrano le spese di assistenza che il soggetto macroleso è destinato a sostenere nel corso della vita residua.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il danno patrimoniale da spese di assistenza personale integra un pregiudizio permanente, destinato a prodursi quotidianamente (c.d. danno *'de die in diem'*), la cui liquidazione impone la distinzione tra il danno già verificatosi e quello futuro, suscettibile di valutazione prognostica sulla base di criteri oggettivi e attendibili (Cass. civ. n. 7774/2016; Cass. civ. n. 16844/2023; Cass. civ. n. 29307/2024).

La liquidazione del danno futuro deve pertanto avvenire mediante capitalizzazione anticipata del costo dell'assistenza, differenziando il costo annuo in relazione alle diverse fasi del bisogno assistenziale, avuto riguardo all'età del danneggiato, alla sua aspettativa di vita e ai valori medi di mercato per prestazioni analoghe, secondo i coefficienti desunti dalle Tabelle per la capitalizzazione della rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, utilizzabili quale criterio equitativo orientativo ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Deve poi escludersi che l'eventuale apporto assistenziale prestato da familiari a titolo gratuito possa incidere in senso riduttivo sul danno risarcibile, atteso che il diritto al risarcimento non può essere compresso dalla sostituzione dell'assistenza professionalmente adeguata con prestazioni solidaristiche, giuridicamente irrilevanti ai fini della quantificazione del pregiudizio.

Come anticipato, dalla somma così determinata devono infine essere detratte, secondo il principio della *compensatio lucri cum damno*, le utilità di natura indennitaria aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio, quali l'indennità di accompagnamento o analoghi contributi pubblici, purché sussista un rigoroso nesso di omogeneità causale e funzionale tra il beneficio percepito e il danno risarcito, come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. n. 29307/2024).

Ciò premesso, il CTU, al fine di stabilire i costi che ETZI dovrà sostenere in futuro a causa del suo stato di invalidità, ha verificato quali fossero le esigenze di cura, terapie e presidi sanitari attuali e futuri, basandosi sulla CTU medico legale e sul "dettaglio delle esigenze medico-infermieristico-assistenziali" comunicato dal Don Orione, oltre che sulle ulteriori informazioni richieste reperite presso l'istituto e ASL3.

Ed infatti, come sottolineato in sede di CTU medico legale, Luigi ETZI è portatore di una invalidità permanente del 90% per tetraplegia post-traumatica (C3-C6) e residui postumi permanenti caratterizzati da gravissimo deficit agli arti superiori e inferiori, con movimenti appena

accennati. ETZI, infatti, dal maggio 2018 è stato qualificato invalido, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

Peraltro, per quanto riguarda la necessità di assistenza continua, già la CTU medico legale aveva sottolineato che la mera indennità di accompagnamento non sarebbe stata sufficiente a rispondere alle reali necessità di ETZI, in quanto soggetto macroleso, che si sarebbe trovato a dipendere in tutto e per tutto da terze persone e che, pertanto, in caso di trasferimento della propria residenza al di fuori dell'istituto Piccolo Cottolengo Don Orione, avrebbe necessitato di assistenza diurna e notturna da parte di personale qualificato.

Quanto all'aspettativa di vita di ETZI, basandosi anche su quanto affermato nella CTU medico legale circa le condizioni dello stesso, il CTU, al fine di individuare un termine finale per il calcolo del danno futuro (ossia quello stimato come successivo al 31.12.2024), ha considerato un'aspettativa di vita pari a 83,1 anni (media individuata con riferimento alla popolazione sia maschile che femminile); il consulente ha poi proposto delle alternative di calcolo in accoglimento alle osservazioni svolte dal CTP di ITAS MUTUA circa le aspettative di vita medie per un soggetto di sesso maschile, ovvero 81,1 anni, cui la scrivente aderisce.

A richiesta di informazioni da parte del CTU, l'ASL 3 ha specificato che, in considerazione del tipo di invalidità in capo a ETZI, quest'ultimo avrebbe beneficiato di un'esenzione di tipo C02.

Il CTU ha dunque suddiviso le varie esigenze sanitarie e terapeutiche necessarie ad ETZI, suddividendole in macrocategorie, e specificando che il calcolo dei costi giornalieri / annui sarebbe stato condotto solo per gli ausili, presidi, farmaci e terapie che non risultassero a carico del Sistema Sanitario Nazionale in conseguenza dell'esenzione C02.

In particolare, sono state individuate le seguenti macrocategorie:

2a – Ausili e/o presidi e/o ausili di uso;

2a.1 – Altri presidi utilizzati quotidianamente;

2b – Farmaci;

2c – presidi la cui vita utile non si esaurisce quotidianamente [c.d. ‘ fattori a fecondità ripetuta ‘];

3 – esigenze di assistenza generica;

4 – esigenze di fisioterapia (quest'ultime escluse, in quanto le prestazioni di fisioterapia risultano, per quanto appreso, totalmente a carico del SSN).

Il CTU ha poi formulato varie ipotesi di calcolo, specificando che dal danno patrimoniale annuo stimato è già stato decurtato l'importo annuo dell'indennità di accompagnamento attualmente percepita da ETZI da parte dell'INPS, quantificato in euro 6.325,92 (euro 527,16 mensili per 12 mesi).

Nelle varie ipotesi di calcolo il CTU ha tenuto conto delle diverse scelte potenzialmente adottabili da ETZI circa le future modalità di assistenza, individuando la relativa spesa annua, ed in particolare: mantenimento della residenza presso il don Orione (ipotesi 1); non mantenimento della residenza presso il don Orione, con ricorso a prestazioni di assistenza generica fornite da badanti con sola presenza notturna (ipotesi 2a e 2b); non mantenimento della residenza presso il don Orione con ricorso ad assistenza fornita da OSS con partita IVA (ipotesi 2c).

In relazione ad ognuna di tali ipotesi il CTU ha poi individuato 3 diversi metodi di capitalizzazione.

Ciò premesso, in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 20615/2015 secondo cui *“fermo restando che il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano”*, si ritiene opportuno adottare il metodo di capitalizzazione che tiene conto dei coefficienti elaborati dall’Osservatorio di Giustizia Civile del Tribunale di Milano.

I coefficienti previsti dalle Tabelle di Milano, infatti, oltre ad essere aggiornati periodicamente, sono elaborati specificamente per la quantificazione del danno civilistico, rispondendo pertanto a criteri di integralità e rispetto della funzione compensativa del risarcimento.

Per la individuazione del parametro di riferimento occorre fare riferimento alle valutazioni medico legali relative alle effettive necessità di cura e di assistenza dell’attore, come risultanti in atti : in particolare sul punto si riporta quanto evidenziato dalla dott.ssa Puttini, nella nota allegata alla CTU contabile: *“il signor Luigi Etzi è portatore di una Invalidità Permanente del 90% per tetraplegia post-traumatica (C3-C6) e residui postumi permanenti caratterizzati da gravissimo deficit agli arti superiori ed inferiori (maggiore a dx) con movimenti appena accennati e vescica ed intestino neurologici. Usufruisce dal maggio 2018 della qualifica di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Il signor Etzi è stato inserito presso la struttura residenziale Don Orione il 12/02/2019 in regime di alta intensità assistenziale a totale carico ASL (...); A seguito di rivalutazione sanitaria da parte del Dipartimento delle Cure Primarie della Asl 3 effettuata in data 25/07/2024 si evidenziava che il signor Etzi, a fronte del quadro clinico stazionario, sarebbe passato in regime di mantenimento dal 1° settembre 2024 con conseguente spesa a carico parzialmente della ASL e parzialmente dell’assistito (quota sociale: 48,73 euro al giorno). Si specificava altresì che per mantenere l’indennità di accompagnamento il signor Etzi pagava un ticket di euro 5,16 al giorno che non avrebbe più dovuto corrispondere dal 01/09/2024. Nel corso di tale rivalutazione si evidenziava altresì la “non controindicazione” ad un eventuale rientro al domicilio, previa attivazione di tutti i servizi socio-sanitari del territorio ed adeguamento dell’alloggio per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle condizioni motorie del signor Etzi (...); È del tutto evidente che la decisione di rientrare al domicilio è subordinata alla necessità di superamento delle barriere architettoniche, anche all’interno dell’abitazione stessa. A tal proposito i titolari di Legge 104, con disabilità grave e marcata, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per specifici interventi (...); Qualora il signor Etzi decidesse di rientrare a domicilio dovrà ovviamente essere considerata anche l’assistenza da parte di terza persona. L’assistenza generica da parte di terza persona non è attualmente fornita dall’Ente preposto che, com’è noto, riconosce una mera indennità di accompagnamento, certamente insufficiente e non rispondente alle reali necessità del macroleso che si trova costretto a dipendere in tutto e per tutto da terze persone. Tenuto conto dell’oggettivo e documentato grado di compromissione del signor Etzi nello svolgimento anche delle più elementari attività della vita quotidiana (come farsi il bagno o la doccia, vestirsi o svestirsi provvedere all’igiene del corpo, deambulare, in pz. affetto anche da vescica ed intestino neurologici) si ritiene che lo stesso necessiterà di assistenza diurna e notturna (24 ore) da parte*

di personale dedicato nell'ambito domestici (in eventuale associazione con quanto già previsto dai Servizi di Assistenza Domiciliari della ASL3 e del Comune di Genova)".

Tenuto conto di ciò, si ritiene di dover aderire all'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU sub 2c, ovvero "non mantenimento della residenza presso il don Orione con ricorso ad assistenza fornita da OSS con partita IVA".

Tale soluzione, infatti, appare la più idonea a fronte alle esigenze di assistenza dell'attore, il quale, come affermato anche nella CTU medico legale, necessiterà di assistenza continua, sia notturna che diurna, da parte di personale qualificato.

Si riportano di seguito i calcoli effettuati dal CTU, sottolineando come nella determinazione degli importi di **spesa annuali** siano già state decurtate le somme prestate dall'INPS (entità dell'indennità di accompagnamento individuata in € 6.325,92 annui)

Ipotesi n. 2c – non mantenimento residenza presso il Don Orione e prestazioni di assistenza generica fornite da OSS con partita IVA

#	DESCRIZIONE	2025
2A	AIUTI E/O PRESIDI E/O AUSILI DI USO QUOTIDIANO	€ 707,75
2A.1	ALTRI PRESIDI UTILIZZATI QUOTIDIANAMENTE	€ 0,00
2B	FARMACI DI USO QUOTIDIANO	€ 1.519,17
2C	PRESIDI CHE NON SI ESAURISCONO QUOTIDIANAMENTE [FATTORI A FECONDITA' RIPETUTA]	€ 108,38
3	ASSISTENZA	€ 147.168,00
4	FISIOTERAPIA	€ 0,00
5	RETTA	€ 0,00
TOTALE DANNO PATRIMONIALE POST 31.12.2024		€ 149.503,31
(-) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		€ 6.325,92
TOTALE DANNO RESIDUO		€ 143.177,39

Così stimato il danno annuale complessivo, occorre procedere alla capitalizzazione dello stesso tenendo conto dell'età di ETZI alla data del 1.1.2027, ovvero 72 anni, e facendo ricorso, come anticipato, al coefficiente di capitalizzazione indicato dalle Tabelle di Milano 2024, individuato tenendo conto dell'aspettativa di vita di 81 anni, aspettativa di vita media individuata sulla base degli indici ISTAT con riferimento a soggetto di sesso maschile:

Maschi									
	numeri di anni								
ETA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	0,97	1,93	2,86	3,78	4,67	5,54	6,38	7,19	7,98
68	0,97	1,92	2,85	3,76	4,65	5,51	6,34	7,14	7,91
69	0,97	1,92	2,84	3,74	4,62	5,47	6,29	7,07	7,82
70	0,97	1,91	2,83	3,72	4,59	5,43	6,23	7,00	7,73
71	0,97	1,90	2,82	3,70	4,56	5,38	6,17	6,92	7,63
72	0,96	1,90	2,81	3,68	4,53	5,34	6,11	6,84	7,52

Il coefficiente così individuato corrisponde a 7,52, da moltiplicare per il danno futuro annuale stimato di € 143.177,39 euro, da cui si ottiene il valore complessivo di € **1.076.693,9728**, arrotondato a **1.076.694** (cui corrisponde, dunque il totale complessivo dovuto a titolo di risarcimento per i danni futuri derivanti da spese ed assistenza, che, come anticipato, dovrà poi essere decurtato della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'attore).

-Costi di adeguamento dell'abitazione di residenza dell'attore

Tra le varie voci di danno, l'attore ha richiesto anche il risarcimento dei costi necessari all'adeguamento dell'appartamento di residenza, in quanto non adeguato alle esigenze di un soggetto invalido al 100%.

Nel corso dell'istruttoria era stata predisposta CTU diretta a determinare tali costi con riferimenti all'abitazione presso la quale ETZI era originariamente residente, ovvero alloggio E.R.P. di proprietà A.R.T.E. Genova in via Ravel n. 46/6.

Tuttavia, in corso di causa, è stato reso noto che l'attore si era sposato con la compagna Laura Bruzzo e che aveva trasferito la propria residenza presso l'abitazione di proprietà quest'ultima, in via Baden Powell n. 25/7 (pur continuando, di fatto, a permanere presso l'istituto don Orione). Trattandosi di fatti nuovi e non allegati in precedenza, non era stata disposta un'integrazione della CTU contabile.

Si ritiene tuttavia di poter riconoscere e liquidare tale danno in via meramente equitativa, così come richiesto. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la liquidazione ex art. 1226 è possibile ove il danno si ritenga comunque accertato nell'*an*. Nel caso di specie, infatti, tale danno risulta accertato, anche se in via presuntiva, poiché sussistono, invero, presunzioni gravi, precise e concordanti circa il fatto che l'abitazione presso la quale ETZI ha manifestato l'intenzione di trasferirsi non presenti le caratteristiche adeguate alle esigenze di un soggetto invalido (tenuto anche conto di quanto affermato dalla CTU dott.ssa Puttini con riferimento all'assoluta necessità che, in caso di trasferimento dal Don Orione, l'abitazione di residenza avrebbe dovuto subire i necessari adeguamenti, e, in particolare: ***“si evidenziava altresì la “non controindicazione” ad un eventuale rientro al domicilio, previa attivazione di tutti i servizi socio-sanitari del territorio ed adeguamento dell'alloggio per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle condizioni motorie del signor Etzi (...); È del tutto evidente che la decisione di rientrare al domicilio è subordinata alla necessità di superamento delle barriere architettoniche, anche all'interno dell'abitazione stessa”***).

Accertato il danno nell'*an*, è possibile determinare una valutazione equitativa del danno alla luce dei criteri già individuati nella CTU espletata, sebbene con riferimento alla precedente residenza dell'attore, nonché di quanto espressamente indicato da quest'ultimo in comparsa conclusionale (con esclusivo riferimento, invero, ai costi necessari per il rifacimento del bagno ed i costi per le relative pratiche amministrative.) Alla luce di tali elementi, pertanto, si stima congruo liquidare in via equitativa la somma omnicomprensiva di **20.000 euro** liquidata in moneta attuale.

c) *Rideterminazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 1227 co. 1 c.c.*

Come anticipato, è configurabile in capo ad ETZI un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., già stimato nella misura del 75%; di conseguenza, gli importi individuati a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, devono essere proporzionalmente ridotti nella misura della percentuale di responsabilità riconosciuta.

La riduzione del 75% deve essere applicata alla sommatoria delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale di cui *supra*.

In particolare:

Danno biologico complessivo	€ 915.181,00
Riduzione del 75%	€228.795,25
Danni patrimoniali in fieri (costi permanenza presso il Don Orione dal 31.12.2024 al 1.1.2027, determinati in via equitativa)	€ 20.000
Riduzione del 75%	€ 5.000
Danni patrimoniali futuri	€ 1.076.694,00
Riduzione del 75%	€ 269.173,5
Danni stimati in via equitativa (relativi ai costi per interventi di adeguamento dell'abitazione)	€ 20.000
Riduzione del 75%	€ 5.000
Totale	€ 507.968,75

L'importo spettante ad ETZI a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto del concorso di colpa pari al 75%, corrisponde dunque a **€228.795,25**; con riferimento a tale voce di danno, previa devalutazione, saranno dovuti gli interessi calcolati anno per anno a partire dalla data del sinistro; ed infatti, trattandosi di debito di valore, il danno non patrimoniale va attualizzato e, quanto al pregiudizio da ritardo, si riconoscono gli interessi compensativi calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito sino al saldo, secondo il criterio fissato da Cass. S.U. n. 1712/1995 e costantemente ribadito (ex *multis* Cass. n. 11899/2016; Cass. n. 23927/2023; Cass. n. 10376/2024).

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in fieri e quello liquidato in via equitativa per l'adeguamento dell'abitazione, pari sia il primo che il secondo a € 5.000 cadauno (complessivi 10.000 €), tenuto conto del concorso di colpa, è liquidato in moneta attuale e pertanto sulla relativa somma sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al saldo; l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno futuro, invece, sempre tenuto conto del concorso di colpa ravvisabile in capo dall'attore, è pari alla somma, già capitalizzata, di **€ 269.173,5**, importo sul quale andranno calcolati gli interessi dovuti a partire dalla data dell'illecito, in quanto trattasi anch'esso di credito di valore (si veda in particolare Cass. civ. n. 18049/2017 secondo cui "*in materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c.*")

Conclusivamente deve essere pronunciata la condanna di FOLTZER al pagamento in favore dell'attore delle somme di cui sopra, con i rispettivi accessori.

In virtù dell'operatività della polizza assicurativa vigente tra FOLTZER e la terza chiamata, che non ha operato alcuna contestazione sul punto, deve essere accolta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti di ITAS, che deve essere quindi condannata a tenere indenne e

manlevare FOLTZER da quanto questa sia tenuta a corrispondere all'attore in esecuzione della presente sentenza, per capitale interessi e spese, nei limiti e alle condizioni di polizza.

3) Sull'intervento di INPS

a) Ammissibilità dell'intervento ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione

In data 20.12.2024 INPS è intervenuto in giudizio per esercitare nei confronti delle convenute l'azione di rivalsa di cui all'art. 41 l. 183/2010, diretta ad ottenere il ristoro, da parte del responsabile civile, della somma erogata ad ETZI a titolo di indennità di accompagnamento, per un importo complessivo in € 63.482,60 (€ 50.720,48 per sorte capitale, € 11,00 per spese amministrative, € 8.412,19 per rivalutazione monetaria al 14.8.2024, € 4.338,93 per interessi legali al 14.8.2024).

L'art. 41 l. 183/2010 co. 1, infatti, stabilisce che le prestazioni assistenziali a favore degli invalidi, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'ente erogatore dal responsabile civile e dalla compagnia assicuratrice. Tale azione costituisce un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 l. n. 222/1984, che prevedono la surroga dell'Istituto nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.

A fronte dell'intervento di INPS, ITAS ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento, nonché la prescrizione del diritto dell'ente erogatore, in quanto, sulla base della Circolare Inps n. 152 del 27.11.2014, paragrafo 3, i termini per l'esercizio del diritto di rivalsa in relazione ad illeciti aquilani vengono indicati in 5 anni, con rinvio all'art. 2947 co. 2 c.c.; quindi, secondo la prospettazione di ITAS, il diritto di rivalsa di INPS sarebbe prescritto, in quanto esercitato per la prima volta oltre 5 anni dalla verifica dell'incidente.

L'intervento è già stato dichiarato ammissibile con ordinanza del 26.3.2025, ammissibilità che si ribadisce in questa sede, in adesione al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare"* (Cass. civ. n. 25264/2008).

Quanto all'eccezione di prescrizione, se ne rileva l'infondatezza.

Anzitutto, occorre sottolineare che le circolari INPS richiamate da ITAS non hanno valore vincolante per il giudice. Infatti, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le circolari costituiscono meri atti di indirizzo, privi di forza normativa (si vedano in particolare Cass. n. 11094/2005 e Cass. n. 32/2020 secondo cui *"le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente"*).

L'azione di rivalsa dell'INPS, secondo un orientamento fatto proprio da questo Tribunale (sent. n. 2403/2025 e n. 2189/2021) costituisce un'azione specifica, che trova fondamento nella legge, e, pertanto, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, e ciò in applicazione del

principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito di una questione assimilabile, ed in particolare in tema di azione di regresso concessa all'impresa designata al Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (da ultimo Cass. civ. n. 21514/2022).

b) Nel merito

La domanda proposta da INPS nei confronti del convenuto deve essere accolta.

Risultano infatti integrati i presupposti previsti dall'art. 41 l. 183/2010 co. 1 per l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia assicuratrice. Ed infatti, l'indennità di accompagnamento è stata erogata a partire dal giugno 2018 in ragione dello stato di invalidità patito da ETZI a seguito dell'incidente occorso in data 24.4.2018, e la responsabilità del danno, sebbene limitata alla quota del 25%, deve essere ascritta alla convenuta FOLTZER.

Peraltro, INPS ha diritto ad ottenere il rimborso integrale del valore capitalizzato della somma riconosciuta ad ETZI a titolo di indennità di accompagnamento, senza che sia operante alcuna riduzione conseguente al riconoscimento del concorso di colpa in capo al danneggiato.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, sul punto, ha affermato i seguenti principi *“nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale - quale l'INPS - e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. n. 10834/2007;) (...); “il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato” (Cass. civ. n. 1834/2018 e n. 9002/2022).*

Sulla base di tali principi, dunque, l'INPS avrà diritto ad ottenere il rimborso da parte della convenuta, quale responsabile civile, della somma complessiva corrisposta ad ETZI, calcolata sulla base dei criteri individuati dal comma 2 dell'art. 41 l. 183/2010 *(secondo cui “Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).*

INPS, pertanto, risulta creditrice, nei confronti della convenuta, della somma di € 63.482,60, che già tiene conto di rivalutazione monetaria ed interessi legali fino 14.8.2024, come individuati dai conteggi allegati alla comparsa di intervento (doc. 4a). Saranno dovuti, pertanto, gli ulteriori

interessi, calcolati a partire dal 14.8.2024 fino al saldo. La convenuta anche in questo caso dovrà essere manlevata dalla sua assicurazione.

4) Sulle spese

Sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 co. 2 c.p.c. per una parziale compensazione delle spese fra attore e convenuto. Ed infatti, all'esito del giudizio è stata riconosciuta la responsabilità della convenuta ma al contempo una rilevante quota di concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 co. 1 c.c., che ha determinato una sensibile riduzione del risarcimento dei danni; l'attore, pertanto, pur avendo ottenuto un risarcimento sensibilmente diminuito nel *quantum*, è risultato vittorioso nell'*an*.

Ciò giustifica, dunque, una parziale compensazione delle spese nella misura del 50%; la restante metà delle spese di lite è quindi posta a carico di parte convenuta, nella misura *infra* liquidata, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale, e massimi per la fase istruttoria, individuando quale parametro di riferimento lo scaglione relativo a cause di valore da € 26.001 a € 520.000, tenuto conto della somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno; in merito a tutti gli esborsi di cui sopra opera la manleva di ITAS.

tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:	€ 15.617,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 6.164,00
Compenso tabellare	€ 27.663,00

RIDUZIONI (in 50% sul compenso)

Riduzione del 50% su € 27.663,00 per la operata compensazione	€ -13.831,50
Compenso al netto delle riduzioni	€ 13.831,50

Quanto alle spese di lite fra convenuta e terza chiamata, stante l'assenza di contestazione in ordine all'operatività della polizza anche con riferimento alla copertura delle spese processuali, la terza chiamata ITAS dovrà rifondere alla propria assistita le spese di lite da questa sostenute, come liquidate nel dispositivo (avuto riguardo ai parametri minimi delle fasi di studio introduttiva e decisionale tenuto conto della sostanziale assenza di contestazione in merito ai rapporti interni e della non necessità di istruttoria in merito alle difese come svolte).

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale**Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.169,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 6.023,00

Quanto alle spese sostenute per l'espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio in corso di causa (consulenza medico legale, consulenza tecnica sullo stato dei luoghi e consulenza contabile) esse in via definitiva, per le medesime ragioni che hanno portato alla compensazione delle spese di lite fra attore e convenuta, sono poste a carico dell'attore nella misura del 50% e a carico della convenuta per la restante parte del 50%, con diritto per la parte che le abbia anticipate ad ottenere il regresso entro i limiti di tale misura (in tema di liquidazione spese per consulenza tecnica, si riporta il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui *"la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso"* – Cass. civ. n. 11068/2020). Anche in relazione a detti esborsi opera la manleva di ITAS.

La convenuta FOLZTER risulta altresì soccombente per quanto attiene alla domanda formulata da INPS.

Le spese di lite, pertanto, per quanto attiene all'intervento dell'INPS, seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico della convenuta FOLTZER, nella misura *infra* liquidata, determinata applicazione dei criteri previsti dal DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (Scaglione Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, in relazione allo scaglione di riferimento, importi minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo alla natura e alla limitata estensione dell'attività difensiva svolta, e del fatto che la parte è intervenuta in data 5.12.2024, a istruttoria conclusa); anche per esse opera la manleva di ITAS.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)**Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale****Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 814,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.217,00

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

in parziale accoglimento della domanda attorea:

- riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 75% in capo all'attore, e del 25% in capo alla convenuta FOLTZER;

a) - condanna convenuta FOLTZER SSD A.R.L., al risarcimento in favore di Luigi ETZI di tutti i danni patiti come liquidati in parte motiva e per l'effetto lo condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di € **507.968,5**, (€**228.795,25** a titolo di danno non patrimoniale, € **5.000 liquidati in moneta attuale** a titolo di danni patrimoniali in fieri, € **269.173,5**, a titolo di danni patrimoniali futuri, oltre ad interessi come indicati in parte motiva, e ulteriori € **5.000** liquidati in via equitativa per l'adeguamento dell'immobile, in moneta attuale con interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo);

b) compensa le spese di lite fra attore e convenuta nella misura del 50%;

c) per l'effetto, condanna Foltzer a rifondere all'attore il restante 50% delle spese di lite, quota che liquida in € **13.831,50** per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, IVA se dovuta, nonché alla refusione del 50% delle spese sostenute per CTP come documentate in atti

d) pone definitivamente a carico dell'attore nella misura del 50% e a carico della convenuta per la restante parte del 50% (con diritto per la parte che le abbia anticipate ad ottenere il regresso entro i limiti di tale misura) le spese per le CCTTUU (medico legale, sullo stato dei luoghi e contabile), come liquidate in corso di causa;

e) condanna la convenuta FOLTZER SSD A.R.L. alla refusione integrale a favore di INPS della somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento, pari a € **63.482,60** oltre accessori maturandi a far data dal 14.8.2024 fino al saldo;

f) condanna FOLTZER SSD A.R.L., al pagamento a favore di INPS delle spese di lite, che si liquidano in € **4.217,00**, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;

g) dichiara tenuta ITAS Mutua a tenere indenne la convenuta in relazione a tutti gli esborsi discendenti dalla presente sentenza, di cui ai capi **a) c) d) e) f)** per capitale interessi e spese;

i) dichiara tenuta e condanna ITAS alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € **6.023,00** per compenso oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge

Così deciso in Genova, 10 marzo 2026

Il Giudice
Maria Cristina Scarzella

Minuta redatta dal MOT dott. Diana Borsi